



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE

ISTRUZIONI E LINEE GUIDA PER CUSTODI E PROFESSIONISTI DELEGATI
ALLE VENDITE IMMOBILIARI

Il Presidente

e i Giudici dell'esecuzione della sezione,

viste le disposizioni di cui al decreto legge n. 11 del 2020, in cui si prevede il rinvio d'ufficio delle udienze fissate fino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle di carattere urgente come ivi specificato;

rilevato che con DCPM 9 marzo 2020 le misure di cui all'art 1 del DCPM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

che l'art. 1, primo comma, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 prescrive di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”* e ciò fino al 3 aprile 2020 (art. 5, primo comma);

ritenuto che l'indicazione del rinvio delle udienze di cui al ricordato decreto legge debba comprendere anche le gare di vendita (come si ricava dalla disposizione di cui all'art. 631, primo comma, cpc);

considerato inoltre che le limitazioni alla mobilità volte al contenimento del contagio previste fino al 3 aprile 2020 dal ricordato DPCM, appaiono preclusive di alcune attività di custodi e professionisti delegati;

ritenuto che le restrizioni alle attività degli ausiliari legate ai pericoli di contagio comportano il rischio di vendite non proficue;

riservata ogni diversa determinazione in prosieguo e dell'evoluzione della situazione di emergenza,

così dispongono

- sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati **fino al 3 aprile 2020** compreso; il professionista delegato inserirà avviso della revoca sul portale vendite pubbliche e sui siti indicati per la pubblicità nell'ordinanza che ha delegato la vendita (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività);
- ciascun giudice dell'esecuzione fornirà indicazioni specifiche per i rinvii delle udienze di vendita;
- non vanno accettate le offerte per le stesse gare;
- il delegato non ammetterà gli offerenti all'udienza della gara revocata, e aprirà le buste eventualmente già pervenute al solo fine di provvedere alla restituzione della cauzione, convocando gli interessati in orari dilazionati, ove necessario, per consentire il rispetto delle note prescrizioni cautelative volte ad evitare il contagio;
- sono sospese le seguenti attività sino a nuovo provvedimento:

- - - il deposito degli avvisi di vendita, e l'esecuzione della pubblicità per quelli già depositati;

- - - gli accessi di custode e stimatore presso gli immobili staggiti

- - - le visite degli immobili; sarà conseguentemente revocata la vendita già programmata, anche se ricadente in data successiva (avviso della revoca da pubblicizzarsi con le modalità già descritte);

- saranno sospese le attività di liberazione degli immobili, salvo rilasci spontanei;

- i termini per il saldo prezzo che scadono tra la data odierna e il 3 aprile 2020 si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla sospensione;

Il provvedimento - adottato unanimemente da tutti i g.e. della sezione, previa consultazione a distanza - viene inviato per posta elettronica (indirizzi istituzionali) dalla Presidente al Dirigente della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, per l'apposizione dell'attestazione di deposito.

Il decreto deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti alla Sezione, e sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.

Il provvedimento è comunicato agli Ordini professionali per la diffusione ai rispettivi aderenti, ad Oxanet, e se ne dispone l'affissione nelle bacheche.

Lecce, 10 marzo 2020



Il Presidente
Dr.ssa Anna Rita Pasca

Anna Rita Pasca

